II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2000

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º agosto, 1º settembre, 1º ottobre, 1º novembre e 1º dicembre 1999 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2000) 2546]

(2000/544/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2700/1999 [2], e, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 376/2000 del Consiglio [3], sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1º luglio 1999 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori [4], conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

(3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1º agosto, 1º settembre, 1º ottobre, 1º novembre e 1º dicembre 1999, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1º agosto, 1º settembre, 1º ottobre, 1º novembre e 1º dicembre 1999, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe BUSQUIN

Membro della Commissione

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 1.
[3] GU L 47 del 19.2.2000, pag. 1.
[4] GU L 62 del 9.3.2000, pag. 41.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Agosto 1999
Angola	76,8
Kazakstan	95,6
Malawi	33,0
Suriname	53,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Settembre 1999
Angola	76,5
Bulgaria	95,0
Malawi	28,0
Repubblica federale di Iugoslavia	53,1
Suriname	57,5
Turchia	83,1
Zimbabwe	33,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Ottobre 1999
Angola	76,7
Georgia	86,7
Lesotho	55,2
Romania	56,3
Sudan	32,9
Suriname	66,8
Zambia	66,6

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Novembre 1999
Angola	77,6
Colombia	66,1
Suriname	67,0
Turchia	85,9
Uganda	90,8
Venezuela	107,7
Zimbabwe	36,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori Dicembre 1999
Angola	76,4
Guinea Bissau	110,4
Papua Nuova Guinea	69,3
Repubblica federale di Iugoslavia	56,8
Turchia	88,1
Ucraina	129,0